

Il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Consob e del Ministero della Giustizia

• Ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con il d.lgs. 39/2010 cambiano i riferimenti degli organismi di primo livello nell'ambito del controllo – che precedentemente erano il Ministero della Giustizia, la Consob, l'ISVAP e la Banca d'Italia – e che ora passano dal Ministero della Giustizia a quello della Economia e delle Finanze.

La scelta è condivisibile e probabilmente porterà a decisioni più rapide ed efficaci che in passato, mentre Consob, ISVAP e Banca d'Italia restano come punto di riferimento per gli EIP, le imprese di assicurazione e gli istituti di credito, ma con alcuni aspetti di valenza inferiori alla normativa precedente.

Le competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") sono chiaramente definite dall'art. 21 del d.lgs. 39/2010 e riguardano aspetti chiave della riforma; in particolare il MEF provvede al controllo della qualità sul revisore che non ha incarichi di revisione legale su EIP (per questi ultimi la competenza è della Consob), nonché al controllo in merito a:

- a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali;
- b) la tenuta del Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio;
- c) la formazione continua;
- d) il rispetto delle disposizioni del d.lgs. 39/2010 da parte del revisore che non ha incarichi di revisione legale su EIP.

Il MEF può avvalersi di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti sopra evidenziati.

Nell'esercizio della propria attività di vigilanza il MEF ha facoltà di:

- a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti;
- b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione;
- c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.

Con il versamento dei contributi per la tenuta dei Registri, gli iscritti contribuiscono alle spese che questi compiti che Ministero deve svolgere comportano¹.

Si ricorda che il d.lgs. 39/2010 per poter completare il proprio *iter* è ancora in attesa dell'emissione di ben diciotto decreti (o regolamenti) attuativi che il MEF dovrà emettere per dare concreta attuazione alla riforma.

Ad oggi, come già accennato all'inizio di questo capitolo, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012 i primi tre decreti attuativi, con entrata in vigore il 13 settembre 2012, ed in particolare:

- il d.m. 144/2012, attuativo dell'art. 6 ("Iscrizione nel Registro") del decreto;
- il d.m. 145/2012, attuativo dell'art. 2 ("Abilitazione all'esercizio della revisione legale") e dell'art. 7 ("Contenuto informativo del Registro") del decreto;
- il d.m. 146/2012, attuativo dell'art. 3 ("Tirocinio") del decreto.

I principali decreti attuativi ancora da emettere sono evidenziati nella tabella che segue:

PRINCIPALI DECRETI ATTUATIVI ANCORA DA EMETTERE PER ATTUARE IL D.LGS. 39/2010

Art .	Contenuto
4	Esame di idoneità professionale (*)
5	Modalità in cui la revisione può essere svolta presso enti dotati di adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero
9	Approvazione dei principi di deontologia professionale e di riservatezza elaborati da associazione ed ordini di categoria
10	Definizione di estensione della rete ai fini della indipendenza ed obiettività del revisore
20	Criteri per lo svolgimento dei controlli di qualità

In alcuni casi la competenza del decreto attuativo resta al Ministero della Giustizia (identificata con un asterisco nella tabella soprastante) e in molti casi è necessario il parere della Consob prima di emetterli.

• **Ruolo della Consob**

Restano importanti i compiti della Consob anche dopo la riforma.

La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività del revisore con incarichi di revisione legale su EIP per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica. Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede ad effettuare su tali soggetti il controllo della qualità di cui all'art. 20 del d.lgs. 39/2010.

¹ Vedi commi 7 e 8 art. 21 d.lgs. 39/2010: "7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Giustizia dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze può adottare i provvedimenti di cui all'art. 24.

8. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono definiti annualmente l'entità dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, nonché la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri. **Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio. Precedentemente il contributo era di un importo fisso di € 52 all'anno**".

Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può:

- a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;
- b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;
- c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.

Riguardo ai controlli di qualità, la Consob può delegare i compiti relativi ad un altro ente, conservando le seguenti responsabilità:

- a) l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo;
- b) l'approvazione e l'eventuale modifica delle relazioni di cui all'art. 20, comma 6;
- c) l'approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualità;
- d) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti.

A seguito della abrogazione dell'“Albo Consob”, che precedentemente “raccolgeva” le società di revisione che potevano accedere ad incarichi da società quotate sui mercati regolamentati, gli iscritti sono confluiti nel Registro dei revisori legali gestito dal MEF e sulla Consob non avrà più alcun ruolo in merito.

Inoltre, la Consob non emetterà più i principi di revisione in quanto tale competenza passa al MEF e, anche nei casi di sanzioni amministrative e penali che prevedono la cancellazione del revisore dal Registro, la Consob potrà solo proporre al MEF la sospensione dal Registro del responsabile della revisione legale dei conti, mentre precedentemente irrogava direttamente questa sanzione. L'abolizione dell'“Albo Consob” comporta anche l'eliminazione della verifica *ex ante* dei profili di idoneità tecnica delle società di revisione in fase di prima iscrizione.

• **Ruolo del Ministero della Giustizia**

Il ruolo del Ministero della Giustizia permane, insieme a quello del MEF, ma solo per la gestione dell'esame di abilitazione dei revisori, che vedremo nel prossimo capitolo.